



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/95/URB

N. 717 Registro Generale

Data 07 agosto 2017

OGGETTO :

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 1105/2016 DEL 09.11.2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 1105/2016 DEL 09.11.2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30.04.2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 23.12.2016 di nomina in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI ALLEGATI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 del 31.03.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 4 dicembre 2015, con la quale la Giunta Comunale aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria dalla Società AZ Arreda S.r.l. con sede in Borgata Baudini s.n.c., Sale Delle Langhe (CN), per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 20057 in data 1 ottobre 2015 a firma del Responsabile dello S.U.A.P. portante diniego di autorizzazione commerciale per l'apertura di una Grande Struttura di Vendita nell'area "Ex Officine Ferrero" (Catasto Terreni foglio 13, particelle 667, 668 e 669) ed attivazione del procedimento unico ex art. 10, L.R. n. 10/2012 e s.m. per l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato) di iniziativa privata relativo alle edificazioni da realizzarsi nell'area stessa, nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, dei seguenti atti:

- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 16604 in data 18 agosto 2015;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22 settembre 2015 avente ad oggetto "*VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1, 11 BIS, 13, 14, 18, 25 BIS, 27, 28 E 31 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA N. 3617 DEL 20.08.2015*";
- decreto del Dirigente del Settore Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Savona in data 20 agosto 2015, n. 3617, avente ad oggetto "Comune di Vado Ligure – Approvazione della Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale";
- della relazione (allegato A al suddetto decreto n. 3617) del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica prot. n. 53289 del 19 agosto 2015;

nonché infine, occorrendo, per l'annullamento in parte qua ovvero per la declaratoria di inefficacia o la disapplicazione:

- dell'art. 59 del Piano Commerciale Comunale (approvato con D.C.C. n. 29 del 26 febbraio 2009) nella parte in cui esclude per la zona l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita;
- dei paragrafi n. 5 e n. 15 dei Criteri Regionali approvati con D.C.R. n. 31/2012, come modificati con D.C.R. n. 31/2014, nella parte in cui prevedono quale requisito per

l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita la pre-condizione della specifica destinazione d'uso per tale tipologia insediativa;

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 280 Reg. Gen. del 10 dicembre 2015, con la quale è stato conferito all'Avv. Paolo Gaggero, dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova, il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso sopra citato;

VISTA la sentenza n. 1105/2016 del 9 novembre 2016, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima:

- ha accolto il ricorso in parola e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati;
- ha respinto la domanda risarcitoria;

VISTA la deliberazione n. 156 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza n. 1105/2016 del 09.11.2016, emessa dal T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, nel ricorso sopra citato, previa sospensione dell'efficacia della sentenza stessa;
2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

DATO ATTO che, con la determinazione n. 12 Reg. Gen. del 20 gennaio 2017, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha conferito all'Avv. Paolo Gaggero, dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova, l'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio del Comune di Vado Ligure e per la proposizione del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del T.A.R. Liguria n. 1105/2016 del 09.11.2016;

VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato, presentato dalla Società AZ Arreda S.r.l., per l'annullamento in parte qua della ridetta sentenza del T.A.R. Liguria n. 1105/2016 del 09.11.2016, limitatamente alla statuizione sulla condanna del Comune al risarcimento dei danni;

VISTA la deliberazione n. 108 del 31 luglio 2017, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato, presentato dalla Società AZ Arreda S.r.l., per l'annullamento in parte qua della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, n. 1105/2016 del 09.11.2016, limitatamente alla statuizione sulla condanna del Comune al risarcimento dei danni;
2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l'alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro "Consip" e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al MEPA;

CONSULTATO il portale web www.acquistinretepa.it sia in merito alle convenzioni CONSIP che agli acquisti MEPA, con esito negativo;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, con sede in Genova, via Roma n. 4/3, (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, ad integrazione dell'incarico professionale già conferitogli per la rappresentanza in giudizio del Comune di Vado Ligure e per la proposizione del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del T.A.R. Liguria n. 1105/2016 del 09.11.2016;

VISTO il preventivo formulato dall'Avv. Paolo Gaggero, pervenuto al Comune in data 4 luglio 2017 ed assunto agli atti con il prot. n. 13682, conservato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 2.188,68, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATE le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclamate al protocollo al n. 14879 in data 20 luglio 2017, in atti conservate;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z2F1F987EA**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, con sede in Genova, via Roma n. 4/3, (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato, presentato dalla Società AZ Arreda S.r.l., per l'annullamento in parte qua della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, n. 1105/2016 del 09.11.2016, limitatamente alla statuizione sulla condanna del Comune al risarcimento dei danni;

2. di impegnare la spesa di **Euro 2.188,68**, di cui Euro 225,00 per spese generali al 15%, Euro 69,00 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 394,68 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **775/10** ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2017);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quando la categoria merceologica necessaria non è disponibile sul MEPA;
4. di dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, di procedere all'affidamento senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, in quanto ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla data attuale, non sono attive convenzioni gestite da Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
6. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
7. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z2F1F987EA**;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 07 agosto 2017

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa